

non è uscita dalla mia bocca quando mi sono presentato dal generale Mella.

Io ebbi dunque occasione di parlare con l'uffiziale autore del rapporto, ed è vero che con esso deplorai che le circostanze fossero tali da dovermi temere grandi guai. Credo per altro far opera di buon cittadino oggi non ripetendo ciò che fu detto dall'una parte e dall'altra, e non dichiarando cose che, sebbene allora giuste e vere, è meglio oramai rimangano sepolte in un profondo oblio.

Posso bensì dire aver io espresso la opinione che quelle dolorose circostanze sarebbero diventate sempre più dolorose quando si fossero prolungati i fatti di cui eravamo testimoni; ma dalla mia bocca non uscì la espressione che, se il Governo non si fosse piegato, l'esercito si sarebbe disciolto.

Faccio anche osservare che in bocca mia sarebbe stata cosa assai strana dire *il Governo*, perchè in ogni caso avrei parlato solamente del *Ministero*.

Quanto a questo, ve l'ho detto chiaramente, o signori, nell'ultima grande discussione sulle interpellanze Bon-Compagni, è stato sempre mio profondo convincimento che, se avessimo avuto un cambiamento di Ministero, non saremmo venuti mai a deplorare la sciagura nazionale che porta il nome di *Aspromonte*. (Bene! a sinistra)

SINEO. Sono lieto che l'onorevole generale Petitti abbia presa la parola prima di me, perchè spero di poter gli dimostrare che la tesi...

CADOLINI. Domando la parola per un fatto personale. (Rumori)

SINEO.... la tesi può discutersi sopra un terreno in cui non si corre rischio di ledere i principii che egli invocava.

L'onorevole Petitti non disconoscerà che il decreto d'amnistia del 5 ottobre si sarebbe potuto fare in termini assoluti, e senza ammettere nessuna eccezione.

Il caso del quale si discute è appunto uno di quei casi che non sono eccezzuati. Il decreto d'amnistia eccezzua bensì, con l'articolo 2, i militari di terra e di mare, ma nel caso soltanto in cui abbiano commesso qualche reato contemplato nei Codici penali.

Quest'articolo 2 è spiegato dalla relazione del ministro proponente. Da essa risulta che fu intenzione unicamente di eccezzuare que' militari che avevano violato la legge o fallito alla fedeltà dovuta al principe.

Ecco le parole della relazione.

« Solo i nemici d'Italia, cui arridevano le minaccie di guerra civile, vedranno con dolore questo atto destinato a mantenere unite ed incolumi tutte le forze, come tutte le glorie della nazione. Il vostro Governo avrebbe bramato che l'amnistia fosse intiera, e che tutti coloro che all'occasione dell'intrapresa repressa ne' campi di Aspromonte sono incorsi nelle pene comminate dalla legge fossero prosciolti da ogni debito verso la giustizia.

« Sarebbe stato questo il desiderio del Ministero, secondo che dichiarava il presidente del Consiglio.

« Se non che la necessità di confortare in ogni in-

contro il sentimento degli alti doveri, della sicurezza, dei diritti e di tutte le libertà, quelle libertà che sono imposte alla milizia, non permette di comprendere nel novero degli amnistiati i soldati di terra e di mare che in quest'occasione o *violarono le leggi* che particolarmente li riguardano, o *fallirono alla fedeltà dovuta al principe*. »

Ora le leggi che particolarmente riguardano i soldati stanno nel Codice penale militare; le leggi che puniscono i casi di chi fallisce alla fedeltà dovuta al principe sono contenute e nel Codice penale militare e nel Codice penale ordinario. Non si fallisce alla fedeltà dovuta al principe senza incorrere in qualche disposizione contenuta in uno di questi Codici.

Nella milizia vi sono colpe che non sono reati. Qualche volta si manca all'onore senza commettere un reato; qualche volta il militare è obbligato dall'onore a violare le leggi, a commettere un delitto, e se non commette questo delitto, esso è considerato come disonorato ed è espulso dall'esercito. Il duello, o signori, è un delitto punito dal Codice, e non vi ha dubbio che è un delitto, nessuno può sostenere il contrario: il duello è contemplato dalle leggi penali, e punito, e nessuno è sottratto all'azione della giustizia se si rende colpevole di duello. Tuttavia, se mai avvenisse che un ufficiale rifiutasse un duello nei casi in cui non si può rifiutare, o se soltanto si schermisse troppo agevolmente da un duello, si schermisse dal commettere un delitto; ebbene, questo militare mancherebbe all'onore. Certamente non commette, si rifiuta anzi a commettere un reato; tuttavia manca all'onore, e se viene deferito il suo caso ad un Consiglio di disciplina, il Consiglio di disciplina dichiara che ha mancato all'onore, ed il ministro lo destituisce.

Vedete dunque, o signori, che vi è una grande differenza tra il commettere un reato ed il mancare all'onore. Per un uomo di cuore è molto più grave di essere imputato di mancare all'onore che di avere commesso un reato. La legge ha voluto che il ministro avesse autorità di eliminare dall'esercito non solo quelli che hanno commessi reati, ma quelli che, secondo le consuetudini, secondo l'opinione generale, non potrebbero rimanere nell'esercito senza disonorarlo.

La facoltà che ha il ministro della guerra di eliminare i militari dall'esercito l'hanno egualmente gli altri ministri per eliminare i loro dipendenti dalle file degli impiegati.

Non si può dubitare che, in alcuni casi, se un ministro eliminasse motivatamente un impiegato, ed i motivi addotti fossero irragionevoli, l'impiegato avrebbe diritto di reclamare contro quest'atto arbitrario, ingiusto del ministro, e la Camera, sentendo questi giusti reclami, potrebbe appoggiarli, ordinando il rinvio della petizione al Ministero. Io suppongo che il ministro delle finanze eliminasse, ad esempio, un direttore del demanio perchè eterodosso, perchè non buon cattolico, perchè non andasse a confessarsi, e non facesse la pasqua al tempo debito, certamente la Camera appog-